



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“PRODUTTORI ASSOCIATI MOBILE IMBOTTITO MURGIANO”

Art. 1 - Denominazione, Sede e Principi

1. È costituita un'associazione non riconosciuta, denominata “**Produttori Associati Mobile Imbottito Murgiano**”, di seguito anche solo “Associazione”.
2. L'Associazione ha sede legale in Matera.
3. L'Associazione è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e finanziaria, è costituita a tempo indeterminato, è apartitica, non ha scopo di lucro e si ispira a principi di democraticità, trasparenza e pari opportunità, come specificato all'art. 13-bis.

Art. 2 - Scopi dell'Associazione

L'Associazione esercita in via principale l'attività -di interesse generale- per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità volte alla valorizzazione e alla promozione del mobile imbottito prodotto nell'area murgiana (province di Matera, Bari e Taranto) e nel Distretto Industriale del Mobile Imbottito di Matera (anche solo il “**Mobile Imbottito**”), avvalendosi in modo prevalente dell'attività volontaria dei propri associati.

L'Associazione attuerà e porrà in essere tutte le attività necessarie per il perseguimento di tali finalità, come, solo a titolo esemplificativo, e senza pretesa di esaustività:

- a) l'ottenimento dell'Indicazione Geografica Protetta per i prodotti artigianali e industriali avente ad oggetto il Mobile Imbottito;
- b) la predisposizione e l'attuazione di ogni strumento atto ad assicurare standard minimi qualitativi e valoriali (codici etici, standard Environmental, Social and Governance ("ESG"), del Mobile Imbottito;
- c) l'ottenimento del marchio di certificazione (c.d. "marchio di qualità") avente ad oggetto il Mobile Imbottito;
- d) l'elaborazione dei regolamenti concernenti l'uso dei marchi di qualità (IGP e marchio di certificazione), i controlli e le relative sanzioni (i.e. il c.d. **"disciplinare di produzione"**);
- e) l'elaborazione, la modifica e il monitoraggio del disciplinare di produzione e l'istituzione di controlli di conformità;
- f) la collaborazione con le istituzioni competenti per la tutela, la promozione e la valorizzazione del Mobile Imbottito;
- g) l'avvio di azioni legali per la protezione dei diritti di proprietà industriale aventi ad oggetto il Mobile Imbottito;
- h) l'assunzione di impegni in materia di sostenibilità;
- i) l'adozione di misure per favorire la commercializzazione, anche all'estero, del Mobile Imbottito, quali campagne di marketing, attività di promozione, analisi economiche e tecniche, e attività di consulenza e formazione per i produttori;
- j) la partecipazione a bandi, progetti e qualsiasi forma di opportunità messa a disposizione dalla finanza comunale, regionale, nazionale e comunitaria, finalizzate alla valorizzazione e alla tutela del Mobile Imbottito, dell'IGP e del marchio di certificazione (ad es.: campagne di comunicazione, azioni promozionali, governance del soggetto collettivo);
- k) la rappresentanza degli interessi e degli obiettivi dell'IGP e del marchio di certificazione nelle sedi istituzionali e nei rapporti con il mondo economico, i media e gli *stakeholder* del territorio.

L'Associazione garantisce l'adesione, in qualsiasi momento, di altri produttori del prodotto designato dall'indicazione geografica.

Art. 3 - Soggetti Associati

Sono associati le imprese e gli artigiani -non costituiti in forma di consorzio o associazione di categoria- che svolgono un'attività di produzione di mobili imbottiti o che comunque rientrano nella relativa filiera di produzione; sono pertanto inclusi anche i contoterzisti e i fornitori dei materiali che abbiano sede legale e/o operativa nel territorio dell'area murgiana, come definita nell'art. 2.

Art. 4 - Domanda di Associazione

L'associazione avviene su domanda scritta del soggetto interessato firmata dal suo legale rappresentante.

La domanda deve contenere:

- a) il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. o dichiarazione sostitutiva;
- b) le generalità del titolare o del legale rappresentate, o del soggetto cui è attribuita in via esclusiva la rappresentanza dell'azienda all'interno degli Organi dell'Associazione nonché l'esercizio di voto e di tutti i diritti statutari.
- c) l'indicazione dell'attività esercitata, dei prodotti o dei servizi forniti, dell'ubicazione di sede, succursali e stabilimento;
- d) il numero complessivo dei dipendenti;
- e) l'indicazione dei recapiti e della PEC cui dovranno essere inoltrate tutte le comunicazioni dell'Associazione;
- f) la dichiarazione di conoscere e di accettare tutte le norme e gli obblighi derivanti dal presente Statuto e dalle deliberazioni degli Organi dell'Associazione;

L'ammissione del richiedente è subordinata alla dimostrazione, da parte del soggetto interessato, dell'effettiva appartenenza al settore del mobile imbottito o a uno dei comparti costituenti la relativa filiera produttiva.

Il Consiglio Direttivo delibera sull'accoglimento delle domande di associazione.

Art. 5 - Obblighi dei Soggetti Associati

I soggetti associati hanno l'obbligo di:

1) osservare le norme del presente Statuto nonché le delibere e le direttive degli Organi Associativi;

2) corrispondere, ove dovute, le quote associative e gli eventuali contributi aggiuntivi secondo la misura, la periodicità e i termini deliberati dall'Assemblea.

Art. 6 - Recesso

L'Associato ha diritto di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento.

Il recesso deve essere comunicato al Presidente dell'Associazione con raccomandata A.R. o PEC.

In caso di recesso nessun diritto può essere avanzato dall'Associato nei confronti del patrimonio dell'Associazione.

L'Associato è comunque tenuto al pagamento dei contributi ordinari e straordinari relativi all'anno di esercizio del recesso, ove dovuti e, ove sia efficace dopo il 31 luglio, all'intero anno successivo, nonché alla copertura pro quota di eventuali disavanzi di gestione relativi al medesimo periodo.

Art. 7 - Esclusione

L'Associazione ha diritto di escludere l'Associato per:

- a) mancato pagamento dei contributi, ove dovuti;
- b) grave inosservanza delle disposizioni statutarie e regolamentari;
- c) fatti giuridicamente rilevanti che si pongono in conflitto con gli interessi dell'Associazione.

Sull'esclusione decide il Consiglio Direttivo con delibera motivata.

Contro la delibera di esclusione è ammesso ricorso all'Assemblea entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di esclusione. I ricorsi non hanno effetto sospensivo della deliberazione del Consiglio Direttivo.

In caso di esclusione permane in capo all'Associato l'obbligo di pagamento dei contributi ordinari e straordinari relativi all'anno della delibera di esclusione del Consiglio Direttivo, ove dovuti e, ove sia successiva al 31 luglio, all'intero anno

successivo, nonché alla copertura pro quota di eventuali disavanzi di gestione relativi al medesimo periodo.

In caso di esclusione nessun diritto può essere avanzato nei confronti del patrimonio dell'Associazione.

Art. 8 - Organi necessari dell'Associazione

Sono organi necessari dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Le cariche elettive di cui al presente Statuto si considerano gratuite.

Art. 9 - Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta dagli Associati.

L'Assemblea deve riunirsi almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno, o ne faccia richiesta motivata la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli Associati.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, o dal Vicepresidente nel caso in cui il primo ne sia impossibilitato, con avviso spedito all'Associato almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'adunanza, tramite PEC o altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. In caso di urgenza, il termine è ridotto a 3 (tre) giorni.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza, in prima e seconda convocazione, e l'ordine del giorno. La seconda convocazione deve tenersi almeno un'ora dopo la prima.

Le sedute dell'Assemblea potranno svolgersi in modalità telematica o mista, o anche telefonicamente, a condizione che sia possibile accertare l'identità dei partecipanti e garantire il loro pieno intervento.

Hanno diritto di voto in Assemblea gli Associati in regola con il versamento dei contributi, ove dovuti.

Ogni Associato ha diritto a un voto. I soggetti Associati possono farsi rappresentare in Assemblea conferendo delega scritta ad altro Associato. Ciascun Associato non può essere portatore di più di 3 (tre) deleghe.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà più uno degli Associati aventi diritto al voto; e delibera a maggioranza dei voti dei presenti. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

L'Assemblea:

a) elegge e revoca il Presidente dell'Associazione. Successivamente alla prima nomina, effettuata secondo il quorum e le maggioranze di cui al comma che precede, l'elezione e la revoca del Presidente dell'Associazione avvengono secondo i quorum e le maggioranze previsti dall'art. 9-bis;

b) elegge e revoca i membri del Consiglio Direttivo. Successivamente alla prima nomina, effettuata secondo i quorum e le maggioranze di cui al comma che precede, l'elezione e la revoca dei membri del Consiglio Direttivo, avvengono secondo le maggioranze previsti dall'art. 9-bis;

c) approva il bilancio consuntivo e il bilancio previsionale;

d) delibera sull'entità dei contributi associativi su proposta del Consiglio Direttivo;

e) delibera sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento dell'Associazione, nel rispetto dei quorum previsti dall'art. 9-bis;

f) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

Art. 9 bis - Quorum deliberativi particolari

Per le deliberazioni concernenti le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché nei casi di cui all'art. 9 co. 9 lett. a), b), occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno tre quarti degli Associati e il voto favorevole della maggioranza

dei presenti. In seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno la metà degli Associati e il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti di tutti gli Associati.

Hanno diritto di voto tutti gli Associati iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi.

Art. 10 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è organo di indirizzo dell'Associazione ed è costituito da membri elettivi in dispari da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo 7 (sette) (compreso Presidente e Vice Presidente), che durano in carica tre anni.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'Associazione che lo presiede, con ordine del giorno comunicato ai componenti almeno 7 (sette) giorni prima della riunione con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

In caso d'urgenza il Presidente può convocare il Consiglio Direttivo, con ordine del giorno comunicato ai componenti almeno 3 (tre) giorni prima, giustificando le ragioni dell'urgenza.

Per la valida costituzione del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo esperti e consulenti senza diritto di voto.

Le sedute del Consiglio Direttivo potranno svolgersi sia in presenza, sia in modalità telematica o telefonica, a condizione che possa essere accertata l'identità del partecipante.

Il Consiglio Direttivo:

1. indirizza le attività dell'Associazione nel perseguimento dei suoi fini statutari;

2. delibera in merito alle domande di associazione di nuovi Associati, valutando la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 4 del presente statuto, e in merito all'esclusione degli Associati;
3. ha potestà regolamentare;
4. ha la gestione straordinaria dell'Associazione;
5. approva il progetto di bilancio consuntivo e previsionale precedentemente alla loro presentazione all'Assemblea;
6. approva la proposta relativa all'entità dei contributi associativi da sottoporre all'approvazione definitiva dell'Assemblea della Associazione;
7. propone all'Assemblea l'approvazione dello Statuto e delle eventuali modifiche;
8. può costituire al proprio interno commissioni tecniche specializzate per l'elaborazione e l'aggiornamento del disciplinare di produzione, per i controlli di conformità e per le attività di promozione e tutela dei marchi IGP e di certificazione del Mobile Imbottito;
9. delibera su tutte le materie non espressamente riservate all'Assemblea dal Codice Civile ex art. 21 e ss. dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 11 - Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea, dura in carica tre anni e non può ricoprire la carica per più di tre mandati consecutivi né può essere rieletto sino al termine di tre mandati consecutivi successivi alla cessazione della sua precedente presidenza.

Il Presidente eletto assume la rappresentanza legale dell'Associazione fino alla nomina del Consiglio Direttivo

Qualora i mandati siano di durata superiore, il Presidente non può, in ogni caso, ricoprire la carica per più di tre trienni consecutivi.

Parimenti, nell'ipotesi in cui i mandati siano di durata inferiore, non potrà essere rieletto per i successivi tre trienni.

Il Vicepresidente assume le funzioni di Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

In caso di cessazione dalla carica del Presidente, per qualsiasi motivo, anche dovuta a dimissioni, il Vicepresidente deve convocare senza indugio l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente secondo i quorum e le maggioranze di cui all'art. 9; nel periodo transitorio ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed esercita tutti i poteri del Presidente limitatamente all'ordinaria amministrazione.

Il Presidente:

1. ha la rappresentanza politica e legale, anche giudiziale, dell'Associazione;
2. sovrintende alla gestione ordinaria dell'Associazione e dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
3. può delegare, in tutto o in parte, le proprie funzioni a uno o più membri del Consiglio, anche congiuntamente;
4. può richiedere consulenza o assistenza a soggetti esterni alla struttura dell'Associazione e attribuire loro incarichi particolari;
5. convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, stabilendone il relativo ordine del giorno.

Art. 12 – Contributi associativi

L'entità dei contributi, ove dovuti, è determinata in quota fissa.

Il Consiglio Direttivo determina annualmente:

1. l'entità dei contributi che ogni Associato deve versare;
2. le modalità di versamento;
3. le deroghe e le eccezioni.

In difetto del puntuale adempimento l'Associazione:

1. ha facoltà di sospendere i servizi;
2. ha facoltà di escludere l'Associato;

3. può riscuotere coattivamente il credito presso le sedi giudiziarie competenti.

La quota di iscrizione viene determinata nell'importo di euro cento/00 (€100,00) per i soci fondatori e per coloro che entrano a far parte dell'Associazione nei successivi trenta giorni dalla sua costituzione.

Fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo, la quota di iscrizione viene determinata nell'importo di euro trecento/00 (€ 300,00) all'anno (decorrente dalla data di iscrizione) per coloro che entrano a far parte dell'Associazione successivamente al periodo temporale indicato nella riga che precede; fatta salva la facoltà del Consiglio Direttivo di modificare in ogni tempo l'importo della quota di iscrizione giusta il disposto del comma 2 n. 1 del presente articolo.

Ognuno degli associati si impegna a versare tale somma nelle casse sociali, con le modalità indicate dal Consiglio Direttivo.

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono a esclusivo carico dell'Associazione qui costituita.

Art. 13 - Requisiti soggettivi per accedere alle cariche presso gli organi direttivi

Per poter accedere alle cariche presso gli organi direttivi il candidato deve:

1. essere titolare o legale rappresentante di una impresa iscritta al Registro delle Imprese da almeno un anno;
2. essere in regola con i versamenti dei contributi, ove dovuti;
3. essere titolare o legale rappresentante di un'impresa ubicata nel territorio dell'area murgiana;
4. fornire il certificato penale dei carichi pendenti e il certificato generale del casellario giudiziale anche attraverso una dichiarazione sostitutiva.

Art. 13bis - Rappresentanza delle persone giuridiche associate nelle cariche associative

Ferma restando l'esclusiva legittimazione ad assumere la qualità di associati in capo ai soli soggetti indicati all'art. 3 del presente Statuto, ciascun associato

avente natura di persona giuridica ha facoltà di farsi rappresentare in seno agli organi associativi (Assemblea e Consiglio Direttivo) da un proprio rappresentante, mediante conferimento di delega scritta, conferita di volta in volta per singoli atti o riunioni.

Art. 14 - Patrimonio dell'Associazione ed Esercizio Finanziario

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

1. contributi, erogazioni e lasciti;
2. beni mobili e immobili;
3. eventuali avanzi di gestione risultanti dai bilanci consuntivi;
4. partecipazioni.

Le spese dell'Associazione sono coperte da:

1. contributi associativi ordinari degli Associati, ove dovuti;
2. eventuali contributi associativi straordinari;
3. ogni altra entrata di carattere ordinario e straordinario.

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il patrimonio dell'associazione è funzionale principalmente al funzionamento della stessa Associazione e all'attuazione delle attività statutarie individuate dallo Statuto.

Specifiche azioni collettive di tutela e valorizzazione del marchio IGP e di certificazione (come ad es. le attività di comunicazione mirate o promozionali, su determinati mercati) saranno sottoposte dal Consiglio Direttivo all'Assemblea; in relazione a tali specifiche azioni collettive di tutela e valorizzazione, potrà essere istituito un fondo specifico dedicato, mediante autofinanziamento dei singoli Associati ovvero mediante destinazione di risorse da parte dell'Associazione stessa.

Art. 15 - Bilancio Consuntivo e Previsionale

Entro il 30 maggio di ogni anno il Consiglio Direttivo approva il progetto di bilancio consuntivo dell'anno precedente e il bilancio previsionale dell'anno in corso.

I documenti di cui al comma precedente devono restare depositati presso la sede dell'Associazione a disposizione degli Associati nei quindici giorni precedenti alla data fissata per l'Assemblea.

Entro il 30 giugno il bilancio consuntivo dell'anno precedente e il bilancio previsionale dell'anno in corso devono essere approvati dall'Assemblea.

Art. 16 - Clausola di Mediazione e Foro Competente

Tutte le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo, che dovessero insorgere tra gli Associati o tra uno o più Associati e l'Associazione, incluse quelle relative alla validità delle delibere assembleari, dovranno essere oggetto di un preventivo tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e successive modifiche.

La domanda di mediazione dovrà essere presentata presso un organismo di mediazione accreditato con sede nella circoscrizione del Tribunale di Matera o Bari. L'esperimento del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Per qualsiasi controversia per la quale non sia stato raggiunto un accordo in sede di mediazione, o comunque per ogni altra controversia non soggetta al tentativo obbligatorio di cui ai commi precedenti, sarà esclusivamente competente il Foro di Matera.

In deroga a quanto previsto al comma 1, l'Associazione ha facoltà di agire in sede monitoria per la riscossione dei contributi associativi non versati. L'eventuale giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo sarà soggetto alla condizione di procedibilità di cui al comma 1. Tale deroga si applica anche al recupero dei crediti dovuti dall'Associato in caso di recesso, esclusione o cessazione del rapporto associativo per qualsiasi causa.

Art. 17- Norme Generali e Finali

Le cariche elettive di cui al presente Statuto si considerano gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico. Per quanto non disposto nel presente Statuto valgono le disposizioni stabilite dal Codice Civile in materia di Associazioni non riconosciute.

Matera, _____ 2026